



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

PROT. N° 3261

Benevento, 05/09/2025

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento  
**Avv. Stefania Pavone**  
**p/o Ordine degli Avvocati di Benevento**  
[ordineavvocatibenevento@pec.it](mailto:ordineavvocatibenevento@pec.it)  
[info@ordineavvocati.bn.it](mailto:info@ordineavvocati.bn.it)

Al Presidente del Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpino  
**Dott. Notaio Ambrogio Romano**  
**p/o Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpino**  
[cnd.benevento@postacertificata.notariato.it](mailto:cnd.benevento@postacertificata.notariato.it)  
[consigliobenevento@notariato.it](mailto:consigliobenevento@notariato.it)

Al Consigliere dell'ODCEC di Benevento  
**Dott. Luigi Mazzone**  
**p/o ODCEC di Benevento**  
[commercialisti.benevento@legalmail.it](mailto:commercialisti.benevento@legalmail.it)  
[info@odcecbenevento.it](mailto:info@odcecbenevento.it)

**OGGETTO: elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. – modalità e termini di presentazione della domanda di iscrizione e/o conferma triennio 2026-2028**

Il Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Benevento

In virtù di delega conferita dal Presidente del Tribunale con Decreto n. 21 del 13/04/2023 di istituzione del Comitato per la formazione e tenuta dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, ex art. 179 ter Disp. Att. cpc, al fine di costituire il nuovo elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita forzata nelle procedure esecutive (artt. 534-bis e 591-bis, primo comma, c.p.c.) regolato dal testo dell'art. 179ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d. Lgs.vo n. 149 del 2022, invita le SSL a raccogliere le disponibilità dei propri iscritti.

Tale elenco sostituirà integralmente quello in uso, sicché anche coloro che risultano già presenti nell'elenco attualmente vigente, dovranno provvedere a presentare la domanda al fine di essere inseriti e/o confermati nel nuovo elenco per gli anni 2026-2027-2028.



La domanda per l'inserimento nel nuovo elenco deve essere presentata dal professionista al Presidente del Tribunale e deve essere corredata dei documenti elencati nel ricordato art. 179 ter, ovvero:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione o autocertificazione “*di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa*”;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspireranno alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda sempre al Presidente del Tribunale ogni tre anni, entro il 31 ottobre antecedente l'inizio di ogni triennio, allegando i documenti prescritti dal sesto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., comprovanti il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma, ovvero: 1) certificato o dichiarazione sostitutiva dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva “*di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni*”;

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”; 3) I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della permanenza nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; b) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal CNF o dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s) della L. 31/12/2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno . La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

L’elenco è formato e tenuto dal Comitato istituito con Decreto Presidenziale n. 21 del 13/04/2023 e 118 del 21/11/2024.

Per la formazione del primo elenco si indica quale termine ultimo per il deposito delle domande sia di nuova iscrizione che per la conferma alla permanenza nell’elenco, la data del **31/10/2025**. Le domande , indirizzate al Presidente del Tribunale, saranno acquisite per il tramite degli Ordini professionali di appartenenza e , pertanto, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: per gli Avvocati : **ordineavvocatibenevento@pec.it**, per i Dottori commercialisti ed Esperti contabili: **commercialisti.benevento@legalmail.it**, per i Notai: **cnd.benevento@postacertificata.notariato.it**.

I rispettivi ordini professionali di Benevento, acquisite le domande correlate della necessaria documentazione procederanno a depositarle in formato cartaceo - accompagnate da elenco alfabetico indicante nominativo e indirizzo mail/PEC di ciascun professionista - entro la successiva data del **18/11/2025** presso la Presidenza del Tribunale e consegnate al Segretario del Comitato per la formazione del nuovo elenco ex. Art. 179 ter Disp. Att. cpc, al quale si dovrà inoltrare il ridetto elenco anche in formato Excel all’indirizzo mail: **concetta.calderazzo@giustizia.it**.

Si rammenta che i professionisti inseriti nell’elenco dovranno effettuare, entro 10 giorni dalla comunicazione della formazione dello stesso, il pagamento, una tantum, della tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00 da eseguirsi mediante bollettino postale su c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara – Tasse concessione governative, causale “Iscrizione Elenco delegati alle vendite triennio 2026-2028 Tribunale di Benevento”. La ricevuta, in originale, attestante il suddetto pagamento dovrà essere consegnata al rispettivo ordine professionale di appartenenza, i quali provvederanno a recapitarle al

Segretario del Comitato. L'omesso pagamento della tassa di concessione governativa comporterà il mancato inserimento nell'elenco e/o la cancellazione.

Sino alla data di approvazione del nuovo elenco da parte del Comitato continuerà ad avere validità il vecchio elenco.

Si allegano: 1) modulo di domanda di iscrizione 2) modulo di autocertificazione sostitutiva del certificato di nascita 3) modulo di indicazione dei titoli idonei per l'iscrizione nell'elenco. Si dispone la pubblicazione della nota e dei moduli allegati sul sito del Tribunale di Benevento e si autorizzano gli Ordini professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi ritenuti più opportuni.

Si delega il Segretario del Comitato alla comunicazione agli Ordini Professionali in indirizzo della presente nota.

Benevento,

La Presidente delegata  
Dott.ssa Antonietta Genovese

